

POLIZZA
MULTIRISCHI
DANNI AI BENI

Condizioni di Polizza
Modello MULT 006 CAES

- ***INCENDIO***
- ***FURTO***
- ***CRISTALLI***
- ***ELETTRONICA***

INDICE

Attività esercitata	pag. 1
Garanzie prestate	pag. 1
Definizioni	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 4
Sezione 1 - Norme che regolano l'assicurazione incendio	pag. 6
Condizioni aggiuntive	pag. 7
Condizioni speciali	pag. 9
Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione furto	pag. 10
Condizioni aggiuntive	pag. 11
Condizioni speciali	pag. 12
Sezione 3 - Norme che regolano l'assicurazione elettronica	pag. 13
Condizioni aggiuntive	pag. 13
Condizioni speciali	pag. 14
Sezione 4 - Norme che regolano l'assicurazione cristalli	pag. 16
Norme in caso di sinistro	pag. 17
Norme per la liquidazione dei danni	pag. 17

ATTIVITA' ESERCITATA

Attività esercitata in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Contraente comprese quelle inerenti (primarie, preliminari, secondarie complementari ed accessorie, nessuna esclusa). Sono inoltre comprese attività diverse purché svolte in via del tutto occasionale.

GARANZIE PRESTATE

SEZIONI	ENTI ASSICURATI
1 - INCENDIO (V.I. - a nuovo)	Fabbricati di proprietà Fabbricati in locazione (rischio locativo) Contenuto: - <i>Arredamento, Macchinari e Attrezzature</i> - <i>Merci</i> Ricorso terzi Eventi Catastrofali
2 - FURTO (P.R.A.)	Contenuto Eccedenza Portavalori Eccedenza Valori in cassaforte
3 - ELETTRONICA (V.I. - a nuovo)	Impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici Maggiori costi (limite giornaliero) ¹ Impianti ed apparecchi ad impiego mobile Programmi in licenza d'uso Ricorso Terzi
4 - CRISTALLI (P.R.A.)	Lastre

Resta inteso che non si intendono operanti quelle sezioni/partite per le quali non sia stato versato il relativo premio.

¹ Tasso da applicare sulla somma corrispondente al limite giornaliero x 180gg.
Modello MULT 006 CAES (Ed. settembre 2010)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per “Agenzia”:
l’agenzia alla quale è assegnata la polizza (Consorzio CAES a r.l. – Via Roma 11/15, 21053 Castellanza VA);
- per “Assicurato”:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “Assicurazione”:
il contratto di assicurazione;
- per “Assicurazione a valore a nuovo”:
per il “fabbricato” il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); per il “contenuto” il valore complessivo di rimpiazzo;
- per “Autocombustione”:
combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;
- per “Cassaforte”:
qualsiasi tipo di cassaforte o armadio corazzato murata o ancorata o di peso superiore a 200 kg;
- per “Contraente”:
il soggetto che stipula la polizza;
- per “Contenuto”:
1. Arredamento, Macchinari e Attrezzature
si intende:
 - a) *per Arredamento:*
 - mobili e arredi, armadi di sicurezza o corazzati, cassaforti o blocchi di cassette di sicurezza, quadri d’autore ed oggetti d’arte (esclusi preziosi);
 - cancelleria, schede, dischi, nastri, stampati, documenti e registri (per l’importo delle spese di rifacimento);
 - registratori di cassa, macchine per ufficio, sistemi elettronici di elaborazione dati, calcolatori, computers e relativi accessori, compresi impianti di alimentazione elettrica, macchine ed apparecchi elettrocontabili, apparecchi per la selezione e classificazione dei documenti, per archiviare, per impostare, per disegnare, per fotocopiare, per fotografare e microfilmare, strumenti professionali, quietanzatrici, targhettrici, etichettatrici, imbustatici, telefoni, telefax, telescriventi, telex e simili, apparecchi radio-televisivi e per videoconferenza, videocamere, registratori audio-video, centralini telefonici, impianti citofonici e di allarme e relativa alimentazione elettrica;
 - valori e denaro (l’importo massimo di indennizzo per valori e denaro non potrà essere superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500,00).
 - b) *per Macchinari e Attrezzature:*
 - macchine, attrezzi, meccanismi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
 - impianti, attrezzature e mezzi di pesa, sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), movimentazione, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; apparecchiature di segnalazione e comunicazione, scale mobili, serbatoi, cisterne, vasche, tubazioni;

e quant’altro inerente all’attività dichiarata (principale e quelle complementari ed accessorie) non indicato sotto la denominazione “Fabbricato” e “Merci”, esclusi preziosi (gioielli, metalli e pietre preziose, perle) e veicoli a motore iscritti al P.R.A..

2. Merci
merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti - anche usati -, scorte e materiali di consumo, campionari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, esplosivi, infiammabili e merci speciali; materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia all’attività dichiarata (principale e quelle complementari ed accessorie);
- per “Esplosione”:
sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuti a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità;
- per “Estorsione”:
l’atto di costringere una persona a fare od omettere qualunque cosa, mediante violenza o minaccia;
- per “Fabbricato”:
l’intera costruzione edile sia fuori che sottoterra, completa o in costruzione, dove si svolge l’attività dichiarata dall’Assicurato, compresi:
 - a) le pertinenze immobiliari nell’ambito dello stesso immobile, anche se

- non intercomunicanti (soffitte o cantine), o le pertinenze ubicate nel medesimo recinto aziendale se separate;
- b) le condutture e gli impianti fissi elettrici, telefonici, per illuminazione, idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, ascensori e montacarichi, antenne radio-telericeventi, altri impianti fissi a servizio del fabbricato;
- c) le finiture ed i rivestimenti di pareti e pavimenti, i fissi, gli infissi, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico;
- d) tutte le opere considerate immobili per natura o destinazione, quali cancelli, recinzioni, tende esterne frangisole, insegne stabilmente installate sul fabbricato o sul recinto aziendale;
- per le porzioni di fabbricato sono comprese le quote di fabbricato costituenti proprietà comune;
- l'importo che resta a carico dell'Assicurato da detrarre dall'indennizzo;
- sottrazione di cose altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- per "Franchigia":
 - per "Furto":
 - per "Impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici":
 - sistemi elettronici di elaborazione dati, calcolatori e computers e relativi accessori, compresi impianti di alimentazione elettrica;
 - macchine elettriche ed elettromeccaniche quali: registratori di cassa, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telex, telefax e simili, apparecchi radio-televisivi e per videoconferenza, videocamere, registratori audio-video, centralini telefonici, impianti citofonici e di allarme e relativa alimentazione elettrica; apparecchi per la selezione e classificazione dei documenti, per archiviare, per impostare, per disegnare, per fotocopiare, per fotografare e microfilmare, strumenti professionali, quietanzatrici, trahettatrici, etichettatrici, imbustatrici;
 - per "Incendio":
 - combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato che può autoestendersi e propagarsi;
 - per "Indennizzo":
 - la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
 - per "Lastre":
 - tutte le superfici di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche antisfondamento, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, verticali od orizzontali, poste su vetrine, porte, finestre, insegne, banchi, mensole e mobili, comprese iscrizioni o decorazioni realizzate sulle stesse, ovunque poste (all'interno o all'esterno) nella ubicazione indicata in polizza;
 - per "Polizza":
 - il documento che prova l'assicurazione;
 - per "Premio":
 - la somma dovuta alla Società;
 - per "Rapina":
 - sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia;
 - per "Rischio":
 - la probabilità che si verifichi il sinistro;
 - per "Scoperto":
 - la percentuale d'indennizzo a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
 - per "Scoppio/Implosione":
 - repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio;
 - per "Sinistro":
 - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
 - per "Società":
 - l'impresa assicuratrice (Assimoco S.p.A. - Via Cassanese 224, Palazzo Giotto, Centro Direzionale "Milano Oltre", 20090 Segrate MI);
 - per "Valori":
 - denaro, assegni, effetti cambiari, carte di credito, valori bollati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (comuni a tutte le sezioni)

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - BUONA FEDE E MANUTENZIONE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si precisa inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Art. 7 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E/O CONTRAENTE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati o agevolati da colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Art. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllanti, controllate, consociate, collegate, consorziate ed i relativi dipendenti, verso gli amministratori, i sindaci, i soci, i volontari, i collaboratori in genere, i fornitori, i clienti ed i soggetti autorizzati dall'Assicurato all'uso dei locali, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- a) determinati da atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- b) derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei familiari conviventi;

d) determinati da eruzioni vulcaniche e terremoti, da frane, cedimenti del terreno, inondazioni, mareggiate e gelo.

Art. 11 - CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE

Con riferimento al disposto degli artt. 1 e 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il Contraente o l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o in vicinanza ai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Analogamente l'eventuale esistenza nei locali contenenti le cose assicurate, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità, non costituirà pregiudizio per la validità delle coperture di cui alla presente polizza.

Art. 12 - TRASFERIMENTO DEI BENI ASSICURATI

Le garanzie e condizioni tutte della presente polizza si intendono operanti, per un periodo massimo di 90 giorni, mentre gli enti assicurati si trovano in luoghi idonei in cui siano stati trasferiti per necessità allo scopo di proteggerli contro un evento dannoso assicurato con la presente polizza o per temporanee esigenze di riparazione o di manutenzione conseguenti o non a sinistro. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di preventiva comunicazione della diversa ubicazione in cui vengono posti i suddetti enti.

Art. 13 - NUOVA UBICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Le garanzie e condizioni tutte della presente polizza si intendono operanti in caso di trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano; dopo di che rimane operante solo per il nuovo indirizzo sempre che non sussista più alcun interesse dell'Assicurato presso quello originario.

Art. 14 - BENI IN LEASING

Salvo diversa pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi i beni in leasing, per la parte e/o garanzie eventualmente già coperte da apposita assicurazione.

Art. 15 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Norme valevoli per le Sezioni 1 (Incendio) e 3 (Elettronica) - A VALORE INTERO CON DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Per le sezioni 1 e 3, la presente assicurazione è prestata nella forma "a valore intero". Pertanto, qualora al momento del sinistro le somme assicurate – partita per partita – risultino inferiori, per il "Fabbricato" al valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) e per il "Contenuto" al valore complessivo di rimpiazzo, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C. C..

Tuttavia, a parziale deroga dell'art. 1907 del C.C., si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 1907 del C.C. rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Norme valevoli per le Sezioni 2 (Furto) e 4 (Cristalli) – A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Per le sezioni 2 e 4, la presente assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma assicurata e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C..

Art. 16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 17 - FRANCHIGIA

Si dà e si prende atto che per ogni sinistro indennizzabile ai termini di polizza per cui non sia stata prevista una diversa e più alta franchigia, resterà a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta di Euro 150,00.

Art. 18 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato/Contraente.

Art. 20 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo telex e/o telegramma e/o telefax e/o lettera.

Art. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 22 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **esplosione, implosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **autocombustione** o fermentazione;
- e) **caduta di aeromobili**, meteoriti, satelliti artificiali, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- f) **urto di veicoli** stradali o natanti (non appartenenti all'Assicurato o al Contraente);
- g) **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da **mancata od anormale produzione o distribuzione di energia** elettrica, termica o idraulica, da **mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche e di impianti** di riscaldamento o di condizionamento, **da colaggio o fuoriuscita di liquidi**, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti (anche non assicurati) di terzi;
- i) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie);
- j) **guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione**;
- k) **caduta di ascensori** o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- l) **collasso strutturale** del fabbricato;
- m) **acqua piovana** penetrata nel fabbricato in seguito ad intasamento di gronde e pluviali causato esclusivamente da neve e grandine;

La Società indennizza altresì:

- n) **i danni subiti da apparati ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica** che si trovino nel fabbricato assicurato, escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni apparato che non sia di uso esclusivo nel fabbricato stesso;
- o) **i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio causati da materie ed ordigni esplosivi** che siano presenti ad insaputa dell'Assicurato nelle vicinanze dei locali assicurati, inclusi residuati bellici;
- p) **i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità** allo scopo di impedire, limitare o di arrestare l'incendio od altro evento garantito dalla presente Sezione, nonché le spese di salvataggio;
- q) **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico e smaltire i residuati del sinistro** sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
- r) **le spese di riprogettazione del fabbricato** (onorari architetti, professionisti, consulenti) **nonché i costi ed oneri** (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione, il tutto sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto per i danni al Fabbricato con un massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- s) **le spese e gli onorari di competenza del perito** che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme per la liquidazione dei danni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; la presente estensione è prestata, nell'ambito della somma assicurata, sino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t) **le spese di ricostruzione e/o rifacimento** conseguenti ad evento garantito dalla presente Sezione **di documenti e/o archivi cartacei o elettronici o microfilm**; detto rimborso è subordinato alla presentazione della relativa documentazione a prova delle spese sostenute entro un anno dalla data del sinistro, fino al massimo del 10% della somma assicurata per il Contenuto.

Art. 23 – ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- a) **Danni materiali consequenziali**: ad integrazione dell'art. 22, si conviene che qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali, perdite e/o deterioramenti in genere, agli enti assicurati, la presente Sezione coprirà anche tali danni, perdite e/o deterioramenti, così risultanti nell'ambito dell'eventuale limite di indennizzo fissato per l'evento che ha originato il danno.
- b) **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di

condizionamento al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritti/a in polizza, nonché di pluviali o grondaie; sono comprese nell'ambito della somma assicurata, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro, le **spese per la riparazione della rottura e/o sostituzione della conduttura** che ha provocato la fuoriuscita d'acqua, incluse quelle necessariamente sostenute a tale scopo **per la ricerca del guasto**, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato; la Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fogne, gelo nonché quelli determinati da usura.

- c) **Mancato freddo**, fuori uscita miscela congelante e variazioni e/o sbalzi di temperatura a merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuta a mancata erogazione di energia elettrica o a guasti o a rotture accidentali degli impianti frigoriferi e dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza; sono esclusi i danni dovuti da vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione; questa garanzia vale fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto col massimo di € 5.000,00.
- d) Danni originati dagli "eventi coperti" causati da **dolo dei dipendenti e delle altre persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge**, con esclusione del dolo dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi.
- e) **Enti all'aperto**: agli effetti della presente garanzia devono intendersi compresi anche gli enti siti all'aperto, anche se riposti su automezzi per le operazioni di carico e/o scarico purché entro il recinto dell'area in uso all'Assicurato, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto.
- f) **Enti presso terzi e presso esposizioni, fiere e mostre**: le garanzie relative al Contenuto sono prestate, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, anche per i danni avvenuti presso terzi - anche in depositi di società esercenti attività di deposito per conto terzi - e durante la partecipazione temporanea dell'Assicurato ad esposizioni, fiere e mostre o altro tipo di manifestazione avente carattere culturale o sociale nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- g) **Oggetti personali dei dipendenti, amministratori, sindaci, soci, clienti, volontari, collaboratori**: nel capitale assicurato alla partita Contenuto si intendono compresi gli oggetti personali dei dipendenti, amministratori, sindaci, soci, clienti, volontari, collaboratori in genere (esclusi gioielli, denaro e valori in genere) fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

Art. 24 - ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la Società non indennizza i danni:

- a) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi garantiti nella presente Sezione;
- b) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art. 25 - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Salvo diversa pattuizione, dalla garanzia prestata con la presente Sezione sono esclusi gli impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici per la parte eventualmente già coperta nell'ambito della Sezione 3 (Elettronica) o da altra apposita assicurazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

Art. 26 - FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti a macchine, impianti e circuiti elettrici ed elettronici del fabbricato e/o dell'attrezzatura di pertinenza dell'attività, nonché alle merci, in quanto assicurati, per effetto di corto circuito, deficienza di isolamento, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, collaudi, prove ed esperimenti;
- c) i danni ad interruttori, lampade e tubi elettronici nonché i danni dovuti a guasto o rottura meccanica non causati dai predetti fenomeni.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo superiore a € 2.500,00, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 27 - EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi, compresi quelli arrecati da furti o tentati

furti, anche a mezzo di ordigni esplosivi.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore dell' 80% dei capitali assicurati.

Art. 28 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, nubifragi, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

La Società non risponde dei danni:

(i) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

(ii) subiti da vetrate, lucernai, tettoie.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore dell' 80% dei capitali assicurati.

Art. 29 - SOVRACCARICO NEVE

A parziale deroga ed integrazione della garanzia Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe e slavine;
- b) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;
- c) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- d) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- e) a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché alle altre cose assicurate, dal crollo totale o parziale degli stessi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% delle somme assicurate dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 5.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore del 50% delle somme assicurate.

Art. 30 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La Società risponde dei danni da interruzione di esercizio conseguenti a sinistri in garanzia a termini della presente polizza fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata.

In caso di sinistro pertanto l'indennizzo verrà maggiorato della percentuale forfetaria sopra indicata.

Art. 31 - NUOVI INSEDIAMENTI

Fermo quanto stabilito dall'Art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente o l'Assicurato non fosse stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società.

Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia) a comunicare alla Società entro e non oltre 30 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo insediamento ed a corrispondere il relativo maggior premio dalla data in cui si è verificata di fatto l'inclusione.

La presente estensione si intende operante per insediamenti con somme complessivamente assicurate non superiori a € 150.000,00. Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione.

CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se espressamente richiamate)

A) RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di assicurazione e con le modalità di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Sezione ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

B) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile al sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, delle altre persone che partecipano all'attività dell'Assicurato e dei clienti, ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzi dette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C..

Si precisa che in caso di attivazione da parte dell'Assicurato della suddetta garanzia nell'ambito della presente Sezione Incendio, la stessa si intenderà automaticamente estesa, ferme le specifiche condizioni normative espresse nel presente articolo, anche ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza causati dagli enti assicurati nell'ambito della Sezione Elettronica.

C) EVENTI CATASTROFALI (Terremoto, Inondazione-Alluvione-Allagamento)

A parziale deroga dell'art. 10 lettera d), la Società indennizza:

- a) i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;

la Società non indennizza i danni:

- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

- b) i danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di **inondazione, alluvione, allagamento** in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto;

la Società non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti sulle cose assicurate;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% della somma assicurata col minimo di € 10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, un importo superiore al 50% della somma assicurata per ciascuna partita.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 32 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi (autentiche o false), uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 33 - MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

Qualora però, in caso di sinistro, dovesse risultare che il furto è avvenuto attraverso mezzi di protezione e chiusura non rispondenti a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% (col minimo di € 150,00) che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Art. 34 - ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono compresi, nell'ambito della somma assicurata, i seguenti rischi:

- a) i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da **atti vandalici** commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati fino alla concorrenza di un limite massimo di indennizzo di € 2.500,00;
- b) i **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti e le rispettive porte, nonché impianti di allarme, fino alla concorrenza di un limite massimo di indennizzo di € 2.500,00;
- c) **la rapina e l'estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) **furto con destrezza** all'interno dei locali assicurati con il limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- e) i danni da furto o tentato furto causati agli enti assicurati verificatisi in occasione di **scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio**, anche a mezzo di ordigni esplosivi;
- f) **portavalori** relativamente a denaro, carte, valori e titoli di credito in genere fino al limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000 per:
 - furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari, eventuali soci, dipendenti o altra persona incaricata, durante il trasporto dei suddetti valori al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e, più in generale, in relazione all'attività svolta dall'Assicurato, e viceversa;

in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% del danno, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 35 - ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale, sono esclusi dalla presente garanzia i danni commessi od agevolati da dolo:

- a) delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- b) degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Art. 36 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro che interessi un rischio per il quale sia previsto uno scoperto o franchigia, la Società rimborserà all'Assicurato la percentuale o la frazione indicata in polizza dell'importo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione, restando la rimanente parte a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni di assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

Art. 37 - ONORARI PERITI

La Società si obbliga, in caso di sinistro, nell'ambito della somma assicurata, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme per la liquidazione dei danni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; la presente estensione è prestata entro il massimo indennizzo annuo e per sinistro di € 5.000,00.

Art. 38 - RIDUZIONE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Tuttavia, su semplice richiesta del Contraente e/o Assicurato, le somme assicurate devono intendersi reintegrate automaticamente nei valori originari, fermo restando l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il premio relativo al periodo intercorrente dalla data del sinistro alla successiva scadenza annua della polizza.

Art. 39 - FURTO COMMESO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DAL CONTRAENTE O DALL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 35 lettera a), la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 32, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Art. 40 - ENTI PRESSO ALTRE UBICAZIONI - TERZI - ESPOSIZIONI, MOSTRE E FIERE

La garanzia è estesa ai danni avvenuti presso altre ubicazioni (diverse da quella assicurata) di proprietà o in uso all'Assicurato, presso terzi - anche in depositi di società esercenti attività di deposito per conto terzi - o durante la partecipazione temporanea dell'Assicurato ad esposizioni, mostre, fiere o altro tipo di manifestazione avente carattere culturale o sociale nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino al massimo del 10% della somma assicurata.

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'80% del danno, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 41 - ENTI ALL'APERTO

La garanzia è estesa agli enti siti all'aperto entro il recinto dell'area in uso all'Assicurato, purché l'area sia totalmente recintata con chiusure a chiave o altri validi congegni di chiusura, compresi enti riposti su automezzi e container, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'80% del danno, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 42 - ARCHIVI E DOCUMENTI

La Società si impegna a rimborsare le spese di ricostruzione e/o rifacimento conseguenti a furto di documenti e/o archivi cartacei o elettronici o microfilm. Detto rimborso è subordinato alla presentazione, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute entro un anno dalla data del sinistro, fino al massimo del 10% della somma assicurata.

Art. 43 - EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, SINDACI, SOCI, CLIENTI, VOLONTARI, COLLABORATORI

Si precisa che con il presente contratto devono intendersi compresi gli effetti personali dei dipendenti, amministratori, sindaci, soci, clienti, volontari, collaboratori in genere, esclusi preziosi e valori, fino al massimo del 10% della somma assicurata.

Art. 44 - VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 45 - CONCOMITANZA DI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, si applicherà un unico scoperto nella misura massima del 25%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

A) ECCEDENZIA PORTAVALORI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 34 lettera f), la somma assicurata per la garanzia portavalori deve intendersi elevata dell'importo riportato in polizza.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% del danno, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

B) ECCEDENZIA VALORI IN CASSAFORTE

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di polizza di "Contenuto", la somma assicurata per i "Valori" deve intendersi elevata dell'importo riportato in polizza qualora gli stessi siano custoditi in casseforti o armadi corazzati.

La Società è obbligata soltanto:

- in caso di rapina ed estorsione; limitatamente alla presente estensione di garanzia, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% del danno, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso;
- in caso di furto, qualora l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali indicati in polizza in uno dei modi previsti all'art. 32, abbia poi violato le difese della cassaforte o armadi di sicurezza, mediante scasso, uso di grimaldelli o di altri mezzi idonei allo scopo.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Art. 46 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Si conviene che se il danno agli enti assicurati é indennizzabile ai sensi delle garanzie previste alle Sez. 1) e 2) l'indennizzo verrà effettuato applicando la normativa prevista alle predette sezioni.

Art. 47 - ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'art. 10 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la Società non indennizza i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- f) attribuibili a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- h) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- i) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 1. contratti di funzionalità;
 2. manutenzione preventiva;
 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature; in caso di assenza di apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza;

- j) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- k) originati da "programmi virus", da chiunque dolosamente o colposamente installati; per programma virus si intende un programma, capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e macchine diverse, anche attraverso reti, determinando conseguentemente:
 1. una modifica a programmi dell'Assicurato attraverso l'inserimento di nuovi statement nel codice o attraverso modifiche o alterazioni del codice stesso;
 2. una non utilizzabilità dei dati dell'Assicurato, attraverso una cancellazione o alterazione dei files o di parte di questi.

Inoltre la Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza della relativa partita:

- i programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

Art. 48 - SUPPORTI DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Sezione, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 47 delle Norme che regolano l'assicurazione elettronica.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato o anche il materiale fisso ad uso di

memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti entro un anno dalla data del sinistro per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa, fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata col massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da destinazione per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 49 - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

I danni materiali e diretti ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature assicurate, vengono indennizzati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col limite di € 1.500,00 per sinistro.

Art. 50 - COSTI DI SCAVO

I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco e pavimentazione sostenuti dall'Assicurato in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni sono indennizzati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col limite di € 1.500,00 per sinistro.

Art. 51 - ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

La garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, ai danni avvenuti durante la partecipazione temporanea dell'Assicurato ad esposizioni, fiere e mostre o altro tipo di manifestazione avente carattere culturale o sociale nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

In caso di sinistro, limitatamente ai danni da furto, la Società corrisponderà l'80% del danno, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

A) MAGGIORI COSTI (limite giornaliero)

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto, per un periodo di indennizzo massimo di 6 mesi.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi di terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 2 giorni lavorativi col minimo di € 150,00.

B) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

A parziale deroga dell'art. 47 delle Norme che regolano l'assicurazione elettronica, gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, per la somma indicata in polizza con apposita partita sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi

diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole e tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido con capote serrata.

Per i danni da furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

C) PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programma in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, a parziale deroga dell'art. 47 delle Norme che regolano l'assicurazione elettronica, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dalle Condizioni di polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI

Art. 52 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti per rottura delle lastre assicurate, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovuta a:

- a) cause accidentali o fatto di terzi;
- b) incendio, furto o rapina (consumati o tentati), scoppio, esplosione, fulmine;
- c) dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi, sabotaggi, terrorismo;
- d) cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere, grandine.

Il limite massimo di indennizzo per singola lastra o insegna si intende fissato in € 2.000,00.

Art. 53 - ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, sono escluse dalla presente garanzia:

- le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;
- le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;
- le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

NORME IN CASO DI SINISTRO (comuni a tutte le sezioni)

Art. 54 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché, quando si ipotizzi un fatto doloso, farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro i 15 giorni successivi;
- c) fornire all'Agenzia o Società che ha rilasciato la polizza, un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia dell'eventuale denuncia fatta all'Autorità; mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- e) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere d) ed e) sono a carico della Società in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- f) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- g) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché di facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- h) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 55 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (comuni a tutte le sezioni)

Art. 56 - VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra la Società e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti/arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 57 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Norme valedoli per la Sezione 1 (Incendio)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita (senza compensazione tra loro) e che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati la spesa per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

a) Fabbricati

- danno parziale: sono indennizzabili le spese di ripristino delle parti danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui, con il massimo della somma assicurata;

- danno totale: sono indennizzabili le spese per l'integrale ricostruzione del fabbricato, dedotto il valore ricavabile dai residui, con il massimo della somma assicurata.

b) Arredamento, Macchinari e Attrezzature

- danno parziale: sono indennizzabili le spese per la rimessa degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui essi si trovavano immediatamente prima del sinistro, dedotto il valore dei residui delle parti sostituite, ma con il massimo della somma assicurata;
- danno totale: sono indennizzabili le spese per la sostituzione degli enti distrutti, con altre uguali o equivalenti, dedotto il valore dei residui, con il massimo della somma assicurata.

La ricostruzione ed il rimpiazzo degli enti sub a) e sub b) devono essere realizzati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area sulla quale si trovavano le cose danneggiate o entro il territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per la Società, con facoltà dell'Assicurato di realizzare anche eventuali modifiche di maggior rendimento economico purché il maggior costo di tali migliorie sia a suo esclusivo carico.

c) Merci

La Società risarcirà il valore che gli enti assicurati avevano al momento del sinistro, dedotto il valore ricavabile dagli enti danneggiati.

d) Valori, denaro e titoli di credito

Per tali enti assicurati l'ammontare del danno è dato dal valore nominale.

Norme valevoli per la Sezione 2 (Furto)

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e di ciò che resta o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Si precisa che per la determinazione del danno in caso di furto di impianti ed apparecchi elettronici valgono le norme di cui al successivo punto "Norme valevoli per la Sezione 3 (Elettronica)".

Norme valevoli per la Sezione 3 (Elettronica)

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita (senza compensazione tra loro) secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 54 lettera f), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B1), defalcato dell'importo stimato come a B2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguite entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B3), defalcato dell'importo stimato come a B4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Norme valevoli per la Sezione 4 (Cristalli)

L'ammontare del danno è dato dal valore a nuovo delle cose assicurate al momento del sinistro e di quello delle relative spese di installazione, meno il valore ricavabile da ciò che resta dopo il sinistro.

Art. 58 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se

- previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 59 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C..

Art. 60 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE, RAPINATE E/O ESTORTE

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 61 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto ad ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 62 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 63 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

CONTRAENTE

ASSIMOCO S.P.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
ART. 10 - ESCLUSIONI (comuni a tutte le sezioni)
ART. 15 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
ART. 16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

ART. 17 - FRANCHIGIA (comune a tutte le sezioni)
ART. 19 - FORO COMPETENTE
ART. 24 - ESCLUSIONI (sezione Incendio)
ART. 35 - ESCLUSIONI (sezione Furto)
ART. 38 - RIDUZIONE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E REINTEGRO AUTOMATICO
ART. 47 - ESCLUSIONI (sezione Elettronica)
ART. 53 - ESCLUSIONI (sezione Cristalli)
ART. 54 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE
ART. 55 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
ART. 56 - VALUTAZIONE DEL DANNO
ART. 57 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
ART. 59 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
ART. 63 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

CONTRAENTE

Il presente Modello MULT 006 CAES (Ed. marzo 2004) è composto di n. 20 pagine numerate progressivamente da 1 a 20.